



19 FEB 2004

C O P I ADeliberazione n. **3**In data **30/01/2004**Protocollo n. **3935**

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO

PROVINCIA DI VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

Oggetto: PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

L'anno duemilaquattro addì trenta del mese di Gennaio alle ore 17,00 nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'ordine del giorno, risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	AGGIO Giacomo Vittorio	X		12	FRANCESCONI Alfredo	X	
2	BAREL Marco	X		13	GIACOMINI Claudio	X	
3	BENEDETTI Sergio	X		14	INDRIGO Francesco	X	
4	BERGAMASCO Virginio	X		15	MARCHESAN Luca	X	
5	BIASIN Nicolino	X		16	MAURUTTO Flavio		X
6	BOLDARIN Antonio	X		17	NUZZO Gianfranco	X	
7	BORNANCIN Sergio	X		18	PICCOTTO Renato	X	
8	CECCHETTO Marco	X		19	TESO Moreno		X
9	CODOGNOTTO Pasqualino	X		20	TOLLON Alfio	X	
10	DONADONIBUS Claudio	X		21	VIZZON Giorgio	X	
11	DRIUSSO Robertino	X					

Assiste alla seduta la Dott.ssa C. Gerardi Segretario del Comune.

Il Signor Sergio Bornancin nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri Benedetti, Barel e Donadonibus, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

OGGETTO: PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

Assessore al Commercio relaziona:

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 114/98, della Legge Regionale 10/2001 e dei relativi criteri applicativi, approvati con DD.GG.RR. n.1902/2001, n.633/2003 e n.2956/2001(in relazione ai mercatini), i Comuni devono provvedere ad approvare il Piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di quello successivo.

Il Piano viene approvato con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, e contiene:

- la ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione, con l'indicazione del settore di appartenenza di ciascun posteggio e delle eventuali specifiche tipologie dei singoli posteggi ;
- l'individuazione dei mercati esistenti da potenziare, spostare, ridurre o sopprimere, nonché l'individuazione dei posteggi nei quali trasferire gli operatori;
- la normativa per l'individuazione di nuove aree da destinare a posteggi nei mercati e fuori mercato;
- l'individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante;
- il regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati ed in forma itinerante.

Per la redazione del piano, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita e le altre forme di distribuzione in uso, si è tenuto adeguatamente conto della classificazione a prevalente economia turistica del territorio comunale e della densità della rete distributiva, che consta di 582 attività di commercio al dettaglio su aree private e di 243 esercizi di somministrazione.

Si è inoltre considerata la presumibile capacità della domanda della popolazione residente, che nell'ultimo triennio non ha subito rilevanti variazioni -vi è stata una leggera flessione- e di quella fluttuante, con una rilevazione negli ultimi tre anni di 5.367.174, 5.210.572 e 5.355.623 di presenze turistiche.

Inoltre sono state considerate le previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti e le norme in materia di requisiti igienico sanitari, di viabilità e di pubblica sicurezza.

Sulla base dei criteri sopra enunciati l'Amministrazione comunale intende confermare le aree di mercato attualmente esistenti a S.Michele al Tagliamento, in considerazione dell'ormai dimostrata utilità a servizio della cittadinanza e degli ospiti.

In seguito all'ampliamento della sede Municipale, non risultando più idonea all'uso mercatale piazza Libertà, si è inteso provvedere allo spostamento definitivo del mercato del capoluogo in piazza Galasso, tenuto conto dell'ampiezza dei posteggi, delle esigenze di pubblica sicurezza, delle condizioni del traffico e degli aspetti urbanistico-architettonici ed igienico-sanitari.

Inoltre si intende provvedere al ridimensionamento di alcuni posteggi nel mercato di piazza Keplero, conseguenti alla ristrutturazione e rifacimento di alcuni edifici prospicienti su detta piazza, dovendo garantire agli stessi il libero accesso.

→Le aree in cui sussistono i mercati sono:

-S.Michele al Tagliamento capoluogo (Piazza Galasso), n.12 operatori annuali (n. 7 settore alimentare di cui n. 1 misto, n. 1 prodotti ittici e n. 3 prodotti ortofrutticoli e n. 5 settore non alimentare di cui n. 1 calzature).

È intenzione individuare, in via Garibaldi, la superficie dei tre posteggi riservati agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, onde ripristinare quelli temporaneamente soppressi, oltre che procedere ad adeguare il posteggio n.12, date le attuali esigue dimensioni.

- S.Michele al Tagliamento località Bibione (Piazza Keplero), n. 31 operatori stagionali invernali (n. 8 settore alimentare di cui n. 1 misto, n. 2 prodotti ittici e n. 3 prodotti ortofrutticoli e n. 23 non alimentare di cui n. 2 calzature) e n. 3 agricoltori.

- S.Michele al Tagliamento località Bibione (Via Orsa Maggiore), n.211 operatori stagionali estivi (n. 27 settore alimentare di cui n. 4 prodotti ittici, n.11 prodotti ortofrutticoli e n.1 misto e n. 184 non alimentare di cui n. 11 calzature e n. 4 destinati a piccoli artigiani), n. 3 agricoltori e n. 1 venditore opere del proprio ingegno.

Si confermano, inoltre, le aree in cui insistono i n. 4 posteggi isolati, settore alimentare, a carattere stagionale, esistenti presso il Parco Divertimenti di Bibione ed individuati, ai sensi della Legge 112/91, con atto consiliare n.96/94.

L'area di mercato di S.Michele al Tagliamento capoluogo (Piazza Galasso) è stata individuata, ai sensi della Legge 112/91, con deliberazione consiliare n.96 del 03.08.1994 e con provvedimento consiliare n.105 del 28.12.2000 è stato approvato lo spostamento temporaneo del mercato da Piazza Libertà a Piazza Galasso, fino a completamento dei lavori di ricostruzione della nuova sede comunale.

Anche le aree di mercato esistenti nella località di Bibione in Piazza Keplero e Via Orsa Maggiore sono state individuate con deliberazione consiliare n.96/94, successivamente modificata con atto consiliare n.105/00 per la riduzione di profondità di alcuni posteggi del mercato di Via Orsa Maggiore.

La nuova situazione, come derivante dallo spostamento e variazioni, è configurata nelle singole schede dei mercati e dei posteggi isolati con relative planimetrie, di cui agli allegati "A (A1-A2)", "B (B1-B2)", "C (C1-C2)" e "D (D1-D2)", parti integranti del regolamento.

Considerato che l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere vietato per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari, tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale o, comunque di pubblico interesse, si ritiene, per esigenze di tutela della viabilità, di sicurezza stradale e della circolazione, di inibire, in modo permanente o temporaneo, il commercio itinerante nelle aree pubbliche di seguito specificate:

DIVIETO PERMANENTE:

- Strada Statale 14, tratto territorio comunale;
- Strada Provinciale 74 San Michele al Tagliamento-Bibione;
- Strada Provinciale 75 Villanova-San Michele al Tagliamento;
- Strada Provinciale 42 Eridania-San Michele al Tagliamento;
- Via Pineda, strada d'accesso a Bibione;
- Corso del Sole, strada d'accesso a Bibione con divieto di sosta su entrambi i lati;
- Via Baseleghe, strada d'accesso a Bibione Pineda, priva di marciapiede, stretta per un lungo tratto;
- Via Marinella, strada di collegamento per Bibione, da un lato costeggiata da un canale privo di barriere e dall'altro da un percorso pedonale e ciclabile;
- Su tutte le vie o piazze in cui con apposita ordinanza sia istituito il divieto di sosta, qualora l'esercizio del commercio sia svolto con l'uso di veicoli.

DIVIETO TEMPORANEO DAL 1° APRILE AL 30 SETTEMBRE

- Via Conciliazione, strada interessata da transito di veicoli con destinazione Bibione e viceversa quale percorso alternativo alla Provinciale 74;
- Via Malamocco, strada molto stretta, interessata, inoltre, da transito di veicoli con destinazione Bibione e viceversa quale percorso alternativo alla Provinciale 74;
- Tutto il comprensorio di Bibione con esclusione di : Via Capodistria, Via Pola, Via Pirano, Via del Mare, Via Isola d'Istria, Via Cittanova e Via del Faro .

Si specifica che in occasione di manifestazioni particolari e non ripetitive il Comune può derogare ai divieti sopra indicati.

Si intende, inoltre, regolamentare il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime sulla base delle seguenti considerazioni:

-le aree pubbliche ricadenti nel demanio marittimo costituiscono beni pubblici soggetti ad un particolare regime giuridico e, pertanto, la disciplina del commercio su dette aree deve armonizzarsi con la disciplina relativa all'utilizzazione del bene;

-la disciplina dell'utilizzazione del bene demaniale destinato ad attività turistico-ricreative determina un assetto che di fatto limita il libero accesso per l'esercizio del commercio itinerante; espressione di tale limitazione è l'impossibilità di sostare nella fascia destinata al libero transito, nonché la sottrazione al pubblico uso delle aree in concessione per stabilimenti balneari o altri scopi;

-la disposizione di cui all'art.4 della L.R. 10/2001, che consente la sosta per due ore, potrebbe comportare, data la scarsità delle residue aree libere, la presenza continua di più commercianti sulla stessa area durante tutta la giornata, in quanto l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri si tradurrebbe solo nell'avvicendamento dei singoli operatori;

-la libertà di afflusso sulle residue aree libere comporterebbe di fatto la destinazione di tali aree al commercio;

-la destinazione delle aree libere deve invece essere programmata nella prospettiva di assicurare il miglior godimento del bene a favore della collettività turistica, nonché di qualificare l'immagine del litorale anche al fine della maggior produttività del bene demaniale per l'economia locale e nazionale.

Per le motivazioni e con le finalità sopra esposte, si ritiene opportuno, ai soli fini della disciplina del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, suddividere il litorale di Bibione in quattro "zone", risultanti dalla cartografia di cui all'allegato "E" al presente regolamento, e, in osservanza ai criteri regionali, fissare annualmente, il numero di titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica da ammettere all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per le seguenti aree:

1. Bibione Est (dal comprensorio di Faro Punta Tagliamento all'ideale prolungamento sull'arenile dell'asse mediano di Corso del Sole);
2. Bibione Centro (dall'ideale prolungamento sull'arenile dell'asse mediano di Corso del Sole all'ideale prolungamento sull'arenile dell'asse mediano di Viale della Serenissima);
3. Lido del Sole (dall'ideale prolungamento sull'arenile dell'asse mediano di Viale della Serenissima a Via Bosco Canoro inclusa);
4. Bibione Pineda (da Via del Bosco Canoro esclusa al confine Ovest denominato "Punta Capalonga").

Detta suddivisione è funzionale alla regolamentazione generale delle attività di commercio in Bibione. Infatti, l'individuazione delle quattro aree demaniali sopramenzionate si presenta come la coerente proiezione verso l'arenile dell'analoga "zonizzazione" che disciplina le attività commerciali dell'entroterra Bibionese.

Si rappresenta che detta "zonizzazione" sull'arenile delle aree demaniali di commercio è comunque indipendente dalla presenza di concessioni demaniali marittime assentite a soggetti privati lungo tutto il territorio litorale di Bibione per il mantenimento di stabilimenti balneari e per lo svolgimento di altre attività di spiaggia.

Le attività di commercio ambulante nelle aree demaniali sopramenzionate vengono disciplinate puntualmente sulla base delle seguenti linee guida:

1. Bibione Est (2784 ml. di fronte mare)

- a) L'area demaniale di commercio denominata Bibione Est è, in varie parti, sottoposta a vincolo ambientale, D.Lgs.490/99, ed a vincolo idrogeologico, ex R.D. n.3267/23.

- b) Parte della stessa area, inoltre, oltre ad essere stata classificata S.I.C. (Sito di Interesse Comunitario), risulta assoggettata alle disposizioni di vincolo contenute e nel PTRC (Piano territoriale regionale di coordinamento).
 - c) Quest'ambito demaniale, peraltro, pur non essendo totalmente gravato da concessioni assentite ai privati per il mantenimento di stabilimenti balneari e di altre attività di diversa natura, e risultando, pertanto, in massima parte libero, è gravato da un fenomeno di ampia e profonda erosione che interessa il comprensorio del Faro, la Lama del Revellino e la zona antistante Piazzale Zenith. Sussiste pertanto il pubblico interesse ad assicurare, attraverso una regolamentazione dell'attività dell'ambulantato, tanto nelle zone libere, quanto in quelle in parte già utilizzate da altri soggetti, un equilibrato ed ordinato svolgimento delle attività balneari.
- 2. Bibione Centro (2305 ml. di fronte mare)**
- a) L'area demaniale di commercio denominata Bibione Centro è, in varie parti, sottoposta a vincolo ambientale, D.Lgs.n.490/99, ed a vincolo idrogeologico, ex R.D. n.3267/23.
 - b) Quest'ambito demaniale risulta quasi totalmente gravato da concessioni assentite a privati per il mantenimento di stabilimenti balneari e di altre attività di diversa natura. Sussiste pertanto il pubblico interesse ad assicurare, attraverso una regolamentazione dell'attività di ambulantato, un equilibrato ed ordinato svolgimento delle attività balneari.
- 3. Lido del Sole (850 ml. di fronte mare)**
- a) L'area demaniale di commercio denominata Lido del Sole è, in varie parti, sottoposta a vincolo ambientale, D.Lgs.490/99, ed a vincolo idrogeologico, ex R.D. n.3267/23.
 - b) Parte della stessa area, inoltre, oltre ad essere stata classificata S.I.C. (Sito di Interesse Comunitario), risulta assoggettata alle disposizioni di vincolo contenute nel P.T.R.C. (Piano territoriale regionale di coordinamento).
 - c) Quest'ambito demaniale risulta totalmente gravato da concessioni assentite a privati per il mantenimento di stabilimenti e di altre attività di diversa natura. Sussiste pertanto il pubblico interesse ad assicurare, attraverso una regolamentazione dell'attività di ambulantato, un equilibrato ed ordinato svolgimento delle attività balneari.
- 4. Bibione Pineda (3335 ml. di fronte mare)**
- a) L'area demaniale di commercio denominata Bibione Pineda è, in varie parti, sottoposta a vincolo ambientale, D.Lgs.n.490/99, ed a vincolo idrogeologico, ex R.D. n.3267/23.
 - b) Parte della stessa area, inoltre, oltre ad essere stata classificata S.I.C. (Sito di Interesse Comunitario), risulta assoggettata alle disposizioni di vincolo contenute nel PTP (Piano territoriale provinciale) e nel PTRC (Piano territoriale Regionale di coordinamento).
 - c) Quest'ambito demaniale risulta totalmente gravato da concessioni assentite a privati per il mantenimento di stabilimenti balneari e di altre attività di diversa natura, sussiste pertanto il pubblico interesse ad assicurare, attraverso una regolamentazione dell'attività di ambulantato, un equilibrato ed ordinato svolgimento delle attività balneari.

OGGETTO: PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione sopra illustrata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114 concernente la disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art.4, della Legge 15 marzo 1997, n.59, ed in particolare l'art .28 commi 9, che assoggetta a nulla osta da parte delle competenti autorità marittime l'esercizio del commercio sulle aree demaniali marittime, e il comma 1, che disciplina i limiti all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

Vista la Legge della Regione Veneto 6 aprile 2001, n.10 concernente nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche ai sensi del Decreto Legislativo n.114/98;

Vista la D.G.R. n.1902 del 20 luglio 2001 con la quale la Giunta Regionale ha adottato i criteri applicativi della Legge Regionale n.10/2001, ai sensi dell'art.1, comma 7 e dell'art.3, comma 1 della medesima;

Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Capitaneria di Porto Venezia, pervenuta in data 13 gennaio 2003, prot.n.1036, e l'allegata Circolare n.131 del 6 giugno 2002, prot.Dem2A-1652 della Direzione Centrale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e gli atti nella medesima richiamati, con cui si afferma che la competenza in ordine al rilascio del nulla osta per il commercio al dettaglio nelle aree demaniali marittime "debba ascrivere all'Ente attualmente titolato all'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio, e perciò alla Regione/Ente Locale";

Vista la D.G.R. n.633 del 14 marzo 2003 ed il relativo allegato con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha modificato i criteri applicativi della Legge Regionale n.10/2001 adottati con provvedimento n.1902 del 20 luglio 2001, ed in particolare il punto 3 della parte II che regola il commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, stabilendo che il nulla osta all'esercizio su dette aree è rilasciato dal Comune che stabilisce condizioni e modalità per l'accesso su dette aree;

Vista la Legge Regionale 3 ottobre 2003, n.19 recante modifiche degli articoli 5 e 12 della Legge Regionale n.10/2001;

Vista la D.G.R. n.2956 del 9 novembre 2001, con la quale la Giunta Regionale ha adottato le disposizioni attuative in tema di mercatini dell'antiquariato e del collezionismo a norma dell'art.9, commi 8 e 9 della Legge Regionale n.10/2001;

Visto il precedente Regolamento del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime adottato con deliberazione Consiliare n.41 del 5 giugno 2002 e successiva riapprovazione con deliberazione consiliare n.62 del 29 luglio 2003;

Considerato che la relazione sopra esposta e la bozza del piano sono state oggetto di informativa della Giunta Comunale e di esame delle Commissioni Territorio ed Economia;

Dato atto altresì che in merito alle stesse sono stati espressi pareri favorevoli da parte delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle

organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale nella seduta del 22.01.2004;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della citata proposta espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art.49, comma1, del D.Lgs.n.267/2000

Con voti favorevoli n. 18, contrari nessuno, astenuti n. 1 (Codognotto), resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di abrogare il precedente Regolamento del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime, adottato con deliberazione consiliare n.41 del 5 giugno 2002 e successiva riapprovazione con deliberazione Consiliare n.62 del 29 luglio 2003, emanato per le ragioni di urgenza e necessità di regolare il commercio sull'arenile di Bibione in attesa dell'approvazione del complessivo Piano del commercio su aree pubbliche previsto dalla Legge Regionale n.10/2001;
- 2) di abrogare ogni altra disposizione comunale vigente in materia di commercio su aree pubbliche, sia a posto fisso che in forma itinerante;
- 3) di approvare quanto proposto nella relazione illustrativa in premessa riportata;
- 4) di approvare il "PIANO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE", composto da 44 articoli, nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 5) di approvare le schede e le planimetrie relative ai mercati e posteggi isolati esistenti nel territorio comunale di cui agli allegati "A (A1-A2)", "B (B1-B2)", "C (C1-C2)" e "D (D1-D2)";
- 6) di approvare altresì la planimetria relativa al demanio marittimo di Bibione di cui all'allegato "E";
- 7) di provvedere all'invio alla Regione della presente deliberazione per il riconoscimento delle modifiche e variazioni dei mercati di cui ai punti 4 e 5 della presente deliberazione;
- 8) di conferire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/00.

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO
PROVINCIA DI VENEZIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

PIANO COMUNALE PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE.

PARERI PREVENTIVI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In ordine alla regolarità tecnica:

favorevole //

S. Michele al Tagliamento, ...*28/1/04*...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gianluca Venier

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria:

sempre rilevante //

S. Michele al Tagliamento, ...*28/1/04*...

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Gianluca Venier

INDICE
TITOLO I
NORMATIVA GENERALE

Art. 1	Oggetto	pag. 1
Art. 2	Definizioni	pag. 1
Art. 3	Finalità	pag. 2
Art. 4	Criteri per l'individuazione delle aree mercatali, fieristiche e delle aree pubbliche per il commercio in forma itinerante	pag. 2
Art. 5	Esercizio dell'attività	pag. 3
Art. 6	Norme generali in materia di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche	pag. 3
Art. 7	Gestione mercati e fiere	pag. 4
Art. 8	Circolazione nelle aree di mercato	pag. 5
Art. 9	Festività, calendario annuale e orari dei mercati	pag. 5
Art. 10	Modifica del giorno di svolgimento di mercati e fiere	pag. 5
Art. 11	Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitarie	pag. 5

TITOLO II
DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI

Art. 12	Modalità per il rilascio delle autorizzazione con posteggio nei mercati	pag. 6
Art. 13	Rilascio autorizzazioni e concessioni di posteggio	pag. 7
Art. 14	Riassegnazione dei posteggi	pag. 7
Art. 15	Spostamento di posteggi per miglioria	pag. 8
Art. 16	Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi	pag. 8
Art. 17	Scambio consensuale di posteggi	pag. 9
Art. 18	Registri delle presenze e assenze nei mercati	pag. 9
Art. 19	Gestione delle presenze e assenze	pag. 9
Art. 20	Gestione delle presenze e assenze dei non assegnatari di posteggio	pag. 10
Art. 21	Obbligo di esibire l'autorizzazione	pag. 10
Art. 22	Subingresso delle autorizzazioni	pag. 10
Art. 23	Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio	pag. 11
Art. 24	Revoca dell'autorizzazione d'esercizio	pag. 11

TITOLO III
PRODUTTORI AGRICOLI

Art. 25	Definizioni ed autorizzazioni all'esercizio	pag. 13
Art. 26	Assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli	pag. 13
Art. 27	Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi riservati ai produttori agricoli	pag. 14

TITOLO IV
DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 28	Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante	pag. 15
Art. 29	Modalità di esercizio del commercio itinerante	pag. 15
Art. 30	Zone vietate al commercio itinerante	pag. 16
Art. 31	Linee guida per la disciplina del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime di Bibione	pag. 17
Art. 32	Esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime	pag. 18

Art. 33	Procedure per il rilascio del nulla osta per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime	pag. 18
TITOLO V POSTEGGI ISOLATI		
Art. 34	Posteggi isolati	pag. 20
TITOLO VI AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE		
Art. 35	Modalità di rilascio delle autorizzazioni temporanee	pag. 21
TITOLO VII MERCATINI DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO		
Art. 36	Disposizioni di carattere generale – Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo	pag. 22
Art. 37	Istituzione del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo	pag. 22
Art. 38	Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo sperimentale	pag. 23
Art. 39	Gestione del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo	pag. 23
TITOLO VIII MONITORAGGIO		
Art. 40	Monitoraggio del commercio su aree pubbliche	pag. 24
TITOLO IX SANZIONI		
Art. 41	Sanzioni	pag. 25
TITOLO X DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI		
Art. 42	Norme transitorie	pag. 26
Art. 43	Abrogazione	pag. 26
Art. 44	Entrata in vigore	pag. 26

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Art. 1 – Oggetto -

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, comprese quelle demaniali, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Decreto Legislativo n.114 del 31.03.1998, dalla Legge Regionale n.10 del 06.04.2001, come modificata con Legge Regionale n.19 del 03.10.2003, e dai relativi criteri applicativi approvati con DD.GG.RR. n.1902/2002, n.633/2003 e n.2956/2001 (in relazione ai mercatini).

Art. 2 – Definizioni -

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:
 - a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche : le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
 - c) per posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - d) per posteggio temporaneamente non occupato : quello non occupato entro un'ora dall'inizio delle operazioni di vendita;
 - e) per mercato : l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
 - f) per posteggi isolati o fuori mercato: i posteggi, situati in area pubblica o privata della quale il comune ha la disponibilità, utilizzati per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricadono in un area mercatale;
 - g) per mercatini dell'antiquariato e del collezionismo: i mercati che si svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il Comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
 - h) per mercati straordinari: i mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati;
 - i) per mercati a merceologia esclusiva: i mercati in cui le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal Comune e che possono anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa.
 - j) per presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

- k) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- l) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera.
- m) per spunta: l'operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita dopo aver verificato le assenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione per quella giornata dei posteggi temporaneamente non occupati o non ancora assegnati.
- n) per miglitoria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in un mercato o in una fiera di scegliere un altro posteggio, purché non assegnato.

Art. 3 – Finalità -

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:
 - a) favorire l'attuazione di una rete commerciale su aree pubbliche che renda possibile la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da porre a disposizione del consumatore anche in conformità ai parametri indicati dalla più recente normativa igienico-sanitaria;
 - b) garantire l'effettivo rispetto del principio della libera concorrenza, assicurando l'equilibrato sviluppo delle differenti tipologie distributive;
 - c) considerare con grande attenzione l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e delle aree pubbliche in cui si consente il commercio in forma itinerante, con particolare riguardo alle conseguenze che possono derivare all'ambiente da fattori quali la mobilità, il traffico, l'inquinamento;
 - d) garantire lo scopo di fornire un servizio adeguato all'utenza della spiaggia assicurando nel contempo l'ordinato ed equilibrato svolgimento delle attività balneari;
 - e) favorire una più capillare diffusione della funzione commerciale resa da mercati e commercio in forma itinerante nelle zone più decentrate non sufficientemente servite dalla struttura commerciale già esistente permettendo, in tal mondo, anche il persistere delle tradizioni sia di festa sia di ricorrenza affermatesi negli anni nel territorio comunale;
 - f) la tutela del consumatore con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, all'assortimento, all'informazione e alla sicurezza dei prodotti.

Art. 4 - Criteri per l'individuazione delle aree mercatali, fieristiche e delle aree pubbliche per il commercio in forma itinerante -

1. Il Consiglio Comunale individua le aree e definisce il numero dei posteggi, ai sensi dell'art.28, comma 15, del D.Lgs. n.114/98, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, nel rispetto:
 - a) delle previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) dei vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministero dei beni ambientali, a tutela di valori ambientali ;
 - c) delle limitazioni e dei vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
 - d) delle caratteristiche socio-economiche del territorio;
 - e) della densità della rete distributiva esistente in rapporto alla presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5 – Esercizio dell'attività -

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio Comunale sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale limitatamente nel periodo autorizzato.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.
5. Le autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a colui che è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.5 del D.Lgs. 31.03.1998, n.114.
6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della Regione Veneto, sia nell'ambito delle altre Regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della sanità con apposita ordinanza.
9. Nelle aree demaniali marittime, l'esercizio del commercio disciplinato dal presente regolamento è soggetto a nulla osta rilasciato dal competente Ufficio Comunale che stabilisce modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Art. 6 – Norme generali in materia di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche –

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare spazi comuni o riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o private abitazioni, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. L'addetto alla vigilanza del mercato, in presenza di esigenze particolari e contingenti, può autorizzare i concessionari ad occupare temporaneamente superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact disk e similari, sempreché il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro il perimetro del posteggio.

5. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio di mantenere in ordine lo spazio occupato e di tenere un comportamento tale da non offendere, con atti, parole, urla, schiamazzi e gesti comunque offensivi per i clienti e gli altri operatori.
6. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggi di provvedere alla gestione dei rifiuti del proprio posteggio secondo le indicazioni di cui al vigente Regolamento Comunale di gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
7. Nelle aree mercatali è vietato l'uso dei generatori di corrente e delle bombole di gas liquido a qualunque uso destinate.
8. Mercati straordinari possono essere autorizzati, su proposta delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, e possono effettuarsi, compatibilmente con le esigenze connesse all'utilizzo delle aree mercatali, nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalla Legge Regionale 28.12.1999, n.62 in materia di orari commerciali per le località a prevalente economia turistica e per le città d'arte.
9. Ai fini del razionale utilizzo delle aree di mercato e della migliore funzionalità per gli operatori e per i consumatori, è data facoltà all'addetto alla vigilanza del mercato di disporre il temporaneo spostamento degli operatori, rispetto ai posteggi loro assegnati, nei seguenti casi:
 - a) quando il numero degli operatori presenti sia inferiore al 50% di quelli assegnati di posteggio in concessione;
 - b) quando, indipendentemente dalla soglia di cui alla precedente lettera a), uno o più operatori vengano comunque a trovarsi, in virtù delle assenze di altri operatori, in posizioni del tutto marginali o isolate rispetto agli operatori regolarmente presenti.
10. L'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma avviene di norma nel rispetto dei seguenti indirizzi:
 - a) disponendo il trasferimento limitatamente alla giornata di mercato o parte di essa;
 - b) garantendo all'operatore uno spazio di dimensioni non inferiori a quello proprio del posteggio di cui lo stesso è concessionario;
 - c) favorendo l'aggregazione del maggior numero di operatori presenti.
11. Con l'uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da leggi, doveri e ragioni connessi all'esercizio dell'attività.
12. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione normativa.
13. Al fine di tutelare il consumatore, l'operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati e di quelle relative agli aspetti igienico-sanitari, deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando, con cartelli ben visibili, gli indumenti usati posti in vendita.
14. Resta, altresì, salvo, alla luce dell'art. 30 del D.Lgs. 114/98, il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art.176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n.635, e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi.

Art. 7 – Gestione mercati e fiere –

1. I mercati e le fiere sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.
2. I mercati e le fiere, previa convenzione con il Comune, possono essere svolti anche su aree private purché previsti negli strumenti urbanistici e possono essere gestiti anche da operatori, loro consorzi o cooperative e associazioni di categoria.

Art. 8 – Circolazione nelle aree di mercato –

1. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli, comprese le biciclette condotte a mano, diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di pronto intervento.
2. E' vietata la sosta dei veicoli degli operatori nell'area di mercato al di fuori dei posteggi.
3. Il divieto di cui al comma 1 si applica limitatamente all'orario prefissato per le vendite anche ai mezzi dei fornitori.

Art. 9 – Festività, calendario annuale e orari dei mercati –

1. E' vietata l'istituzione di nuovi mercati nei giorni domenicali e festivi fatti salvi quelli già istituiti alla data del 24 aprile 1998.
2. Premesso che il territorio comunale è considerato a prevalente economia turistica, qualora i mercati ricadano in giornate festive, quelli di Bibione, nel periodo dal 1° aprile al 30 settembre, avranno regolare svolgimento, mentre per il restante periodo dell'anno e sempre per il mercato del Capoluogo potranno essere previsti spostamenti, prefissati nel calendario annuale di cui al successivo comma 4.
3. Le fiere, anche di nuova istituzione, potranno svolgersi in qualunque giorno della settimana.
4. Il Responsabile del Settore Comunale competente, entro il 30 settembre dell'anno precedente, predispose il calendario annuale dei mercati, da definirsi con i tempi e le modalità previste per il commercio al dettaglio in sede fissa, prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive sia le eventuali deroghe.
5. Per gli orari dei mercati si fa rinvio alle relative schede allegate al presente regolamento ed eventuali modifiche agli stessi possono essere determinate con ordinanza sindacale sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 10 – Modifica del giorno di svolgimento di mercati e fiere

1. In presenza di esigenze oggettive il Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, può modificare il giorno di svolgimento del mercato o della fiera locale. In caso di modifica non occasionale del giorno di svolgimento del mercato o della fiera, deve essere evitata la concomitanza, nel raggio di quindici chilometri, fatte salve le deroghe stabilite per i mercati minori, i posteggi isolati e piazze morte.

Art. 11 – Applicazione disposizioni di carattere igienico-sanitarie –

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di carattere igienico-sanitario è fatto riferimento alle vigenti norme legislative e regolamentari ed alle Ordinanze Ministeriali in materia.

TITOLO II DISCIPLINA GENERALE DEI MERCATI

Art. 12 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni con posteggio nei mercati -

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio al dettaglio su area pubblica nei mercati, mediante l'utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Comunale sede del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata con le modalità di cui al successivo comma 8, a seguito della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto dell'elenco dei posteggi liberi e disponibili.
2. Il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare, a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l'eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale. La Regione provvederà a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto l'elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale.
3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, l'interessato deve presentare istanza in bollo al Comune ove si trova il posteggio, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anticipata a mezzo telefax. La stessa può essere presentata direttamente presso gli uffici comunali che appongono la data di deposito.
4. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso BUR.
5. La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
6. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del D.Lgs. 31.03.1998, n.114, entro sessanta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l'autorizzazione, assegnando i posteggi liberi secondo l'unica graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell'abrogata Legge 28.03.1991, n.112, (23.04.1991), dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall'operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente;
 - b) in caso di parità, maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data più favorevole;
 - c) in caso di ulteriore parità ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
7. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.
8. La graduatoria è approvata dal Responsabile del settore competente e viene pubblicizzata mediante affissione nell'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni nonché esposta sulla porta del competente Ufficio.
9. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni.
10. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico o specializzazioni

merceologiche se determinate; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR.

11. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero dei posteggi di un mercato o per istituzione di un nuovo mercato, è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui ai commi precedenti e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12.
12. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene:
 - a) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
 - b) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art.15.
13. Le presenze al mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.

Art.13 – Rilascio autorizzazioni e concessioni di posteggio –

1. Il rilascio dell'autorizzazione di esercizio e della concessione per l'utilizzo del posteggio sono contestuali. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori 10 anni, salva rinuncia da parte dell'operatore da comunicarsi al Comune almeno 30 giorni prima della scadenza con le modalità di cui al comma 3 dell'art.12, allegando fotocopia della carta di identità. Entro cinque giorni dalla scadenza della concessione la stessa dovrà essere depositata presso l'Ufficio competente unitamente all'originale dell'autorizzazione di esercizio. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza in capo all'operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione.
2. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
3. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore della Legge Regionale n.10 del 06.04.2001, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche in caso di subingresso ad eccezione dell'ipotesi di successione mortis causa.
5. L'autorizzazione-concessione deve essere ritirata entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, pena il divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 14 – Riassegnazione dei posteggi –

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) ridimensionamento del mercato, qualora i posteggi interessati da tale operazione siano percentualmente superiori al 50 per cento dei posteggi complessivi del mercato.
2. Nei casi in cui al comma 1, la riassegnazione dei posteggi avviene coinvolgendo tutti gli operatori concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sulla base della graduatoria stilata con i criteri di seguito indicati:
 - a) maggior anzianità di presenza in quel mercato dell'operatore;
 - b) in caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche;
3. Qualora il numero dei posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia percentualmente pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione dei posteggi è

limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento dei posteggi medesimi.

4. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo gli operatori del mercato sono inseriti in una graduatoria unica con riferimento a ciascun settore merceologico o specializzazioni merceologiche se determinate.

Art. 15 – Spostamento di posteggi per miglìoria –

1. Il Comune, prima di comunicare alla Regione Veneto i dati relativi ai posteggi liberi sul proprio territorio, provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di un posteggio in quel mercato, assegnando uno dei posteggi resosi libero dello stesso settore o tipologia merceologica sulla base della graduatoria stilata con i criteri di seguito indicati:
 - a) maggior anzianità di presenza in quel mercato dell'operatore;
 - b) in caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) in caso di ulteriore parità, ordine cronologico di presentazione delle domande.
2. Le procedure di accesso al posteggio per miglìoria si svolgono previa informazione agli operatori sulle modalità di presentazione delle istanze, mediante affissione di avviso all'Albo Pretorio, sulla porta dell'Ufficio del competente settore comunale e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
3. I posteggi che si rendono liberi in virtù delle miglìorie attuate sono contestualmente assegnabili agli altri operatori, secondo il normale ordine in graduatoria di cui al comma 1.
4. La graduatoria di cui sopra verrà pubblicizzata secondo le modalità di cui al comma 8 del precedente articolo 12.
5. L'ora e la sede di svolgimento delle assegnazioni di posteggi per miglìoria sono rese note, agli effetti di legge, mediante apposito avviso pubblico da esporsi all'Albo Pretorio del Comune, sulla porta dell'Ufficio del competente settore e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, almeno 15 giorni prima della data prefissata.
6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni:
 - a) divieto di detenere in concessione più di due posteggi nell'ambito dello stesso mercato,
 - b) individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche.

Art. 16 – Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi –

1. L'assegnazione agli operatori precari dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato, in conformità alla graduatoria stilata per ciascun settore merceologico o specializzazioni merceologiche secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggior numero di presenze sul mercato di cui trattasi riferite al settore di appartenenza.
 - b) in caso di parità di presenze a titolo precario, maggior anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio sulle aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
2. L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica, utilizzando appositi modelli, all'addetto alla vigilanza di mercato, i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento, ai fini dell'inserimento in graduatoria di cui al precedente comma.
3. Nei giorni di mercato l'addetto alla vigilanza provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la

spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.

4. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti acquisiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.
5. Tutte le presenze maturate, quando concorrono al rilascio di una autorizzazione e concessione decennali vengono azzerate contestualmente al rilascio di tale titolo.
6. Non è consentito sommare le presenze maturate con riferimento a più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.
7. Gli operatori precari devono esibire, all'atto della spunta, esclusivamente l'autorizzazione originale.
8. La procedura di assegnazione ha inizio entro 60 minuti dall'orario stabilito per l'arrivo e non viene in ogni caso attuata per più di una volta nell'arco della stessa giornata.
9. E' fatto divieto di assegnare posteggi temporaneamente liberi a soggetti non inseriti nella graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 17 – Scambio consensuale di posteggi –

1. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato può avvenire solamente a seguito di cessione di ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi implica:
 - a) il mero adeguamento delle autorizzazioni e delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi;
 - b) la permanenza della titolarità della concessione, che resta immutata nella sua validità in capo ai soggetti originari.

Art. 18 – Registri delle presenze e assenze nei mercati –

1. Ai fini della rilevazione delle presenze ed assenze sono previsti due registri rispettivamente uno per gli operatori concessionari di posteggio e l'altro per gli operatori non concessionari.
2. Nel registro devono essere annotate le presenze e le assenze dei singoli operatori per ogni giornata di mercato.
3. La gestione dei suddetti registri spetta all'addetto alla vigilanza del mercato.

Art. 19 – Gestione delle presenze e assenze degli assegnatari di posteggio –

1. Ai fini del riconoscimento delle presenze sui mercati è necessaria la presenza dell'operatore oppure di suo dipendente o di collaboratore familiare in ogni caso muniti dell'autorizzazione in originale.
2. I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza o per servizio militare non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione sempreché siano debitamente giustificati da

comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa.

3. Nel caso di assenza per malattia o gravidanza la certificazione medica deve contenere l'esplicita indicazione di inabilità al lavoro ed il relativo periodo.
4. L'assenza per gravidanza è estesa, oltre ai due mesi prima del parto ed ai tre mesi dopo il parto, ad ulteriori sei mesi facoltativi.
5. Si considerano, altresì, assenze giustificate quelle determinate da eventi atmosferici particolarmente avversi, semprechè gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nel mercato.
6. Nel caso di società l'assenza è giustificata qualora l'inabilità al lavoro riguardi il legale rappresentante o il socio preposto .

Art. 20 – Gestione delle presenze e assenze dei non assegnatari di posteggio –

1. Ai fini della rilevazione delle presenze ed assenze dei non assegnatari di posteggio, per presenze, si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato nel mercato, a prescindere dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio.
2. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
3. A decorrere dall'entrata in vigore della Legge Regionale 06.04.2001, n.10, (25.04.2001) la mancata presenza per due anni consecutivi in un mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per i motivi di cui al precedente art.19.

Art. 21 – Obbligo di esibire l'autorizzazione –

1. E' fatto obbligo a tutti gli operatori di esibire l'autorizzazione in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 22 – Subingresso delle autorizzazioni -

1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs.114/98, a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare, è subordinato ad autorizzazione.
2. La richiesta di subingresso, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l'attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso:
 - a) al Comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'art.28, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 114/98;
 - b) al Comune di residenza del subentrante, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'art.28, comma 1, lettera b) del D.Lgs.114/98;

- c) al Comune del Veneto che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'art.28, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 114/98, in caso subentrante non residente nel Veneto.
- 4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
- 5. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.
- 6. In caso di subentro in imprese con posteggio la relativa concessione scade al compimento del decennio dalla data fissata nell'atto originario di rilascio.
- 7. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi deve avvenire nel rispetto delle formalità previste dal secondo comma dell'art. 2556 cod. civ., come novellato dall'art.6 della Legge n.310 del 1993, è cioè la stipula del contratto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ed il suo successivo deposito, ad opera del notaio rogante o autenticante, presso il Registro delle imprese; il trasferimento dell'azienda per causa di morte deve avvenire nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
- 8. Il contratto di cessione di azienda o di ramo di azienda, redatto nelle forme indicate al precedente comma 7, deve contenere espressamente l'indicazione degli estremi della autorizzazione ceduta, del posteggio ad essa collegato, nonché delle priorità acquisite con la stessa.
- 9. Al momento della redazione dell'atto pubblico o dell'autenticazione della scrittura privata il venditore deve consegnare all'acquirente l'originale dell'autorizzazione e della concessione che dovranno, al momento della richiesta di rilascio del nuovo titolo autorizzatorio, essere ritirate dal Comune cui è presentata la richiesta di subingresso.

Art. 23 – Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio –

- 1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva, il Responsabile dell'Ufficio Commercio commercio può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.
- 2. Si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il mancato pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico;
 - c) il comportamento offensivo nei confronti dei clienti e degli altri operatori;
 - d) l'abusiva estensione, per oltre un quarto, della superficie autorizzata;
 - e) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.
- 3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
- 4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla Legge 24.11.1981, n.689.

Art. 24 – Revoca dell'autorizzazione d'esercizio –

- 1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;

- b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza giustificata di cui all'art.19 del presente regolamento.
 - c) se titolare di autorizzazione per il commercio in forma itinerante, sospenda l'attività per più di un anno, salva la concessione di una proroga in caso di comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza.
 - d) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art.5, comma 2, del D.Lgs. 114/98.
2. Il Comune per motivi di pubblico interesse può procedere alla revoca del posteggio; in tal caso, all'operatore deve essere assegnato, senza spese risarcitorie per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuato tenendo conto delle indicazioni dell'operatore prioritariamente nello stesso mercato o fiera e in subordine in altra area individuata dal Comune, sentite le associazioni di categoria.
3. Il Responsabile dell'Ufficio Commercio, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all'interessato fissando un termine congruo per eventuali contro deduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.

TITOLO III PRODUTTORI AGRICOLI

Art.25 – Definizioni ed autorizzazioni all’esercizio –

1. Ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, come sostituito dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228, è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
3. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art.8 della Legge 29 dicembre 1993, n.580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
4. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
5. La comunicazione di cui al comma 4, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.
6. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 114/98 secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento.
7. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa.
8. Alla vendita diretta disciplinata dal presente articolo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al D.Lgs.114/98, in conformità a quanto stabilito dall’art.4, comma 2, lettera d), del medesimo Decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 dell’art.4 del D.Lgs.228/2001.

Art. 26 – Assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli –

1. L’assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli è effettuata applicando nell’ordine i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze sullo stesso mercato effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell’abrogata Legge 112/91, dal soggetto che fa la domanda, e in caso di subingresso, anche dall’operatore che ha ceduto la propria azienda agricola al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di attività dell’operatore comprovata dall’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art.2188 e seguenti del cod.civile;
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r. si ha riguardo al timbro postale di spedizione.
2. Le procedure di accesso ai posteggi resisi liberi, riservati ai produttori agricoli, si svolgono di norma con cadenza annuale, previa informazione agli interessati sulla modalità di presentazione

delle istanze mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, sulla porta all'Ufficio del competente settore Comunale e con ogni altro mezzo.

3. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita. Le presenze sono calcolate in proporzione al periodo di utilizzo.
4. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.
5. Non è ammessa la possibilità per il produttore agricolo di detenere in concessione più di un posteggio nello stesso mercato.
6. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato o per istituzione di nuovo mercato è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, fermo restando il limite di un solo posteggio nello stesso mercato.
7. Gli spostamenti per migliorìa riferibili ai posteggi riservati ai produttori agricoli sono effettuati su richiesta dei soggetti interessati, applicandosi, in caso di domande concorrenti, i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore anzianità di presenza al mercato;
 - b) ordine cronologico di presentazione delle domande.
8. Per quanto non espressamente indicato ai precedenti commi, le norme del presente regolamento trovano applicazione anche per i produttori agricoli se ed in quanto compatibili.

Art. 27 – Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi riservati ai produttori agricoli -

1. L'assegnazione agli operatori precari dei posteggi temporaneamente liberi per assenza del titolare è effettuata, per la sola giornata di svolgimento del mercato, in conformità ai criteri di cui all'art.26 comma 1.
2. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione dei posteggi di cui al precedente comma i produttori già concessionari di posteggio nello stesso mercato.
3. La procedura di assegnazione ha inizio decorsi sessanta minuti dall'orario prestabilito per l'inizio delle vendite.

TITOLO IV
DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Art. 28 – Procedure per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante -

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Comunale ove il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società di persone.
2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 presso il Comune di S.Michele al Tagl.to deve essere inoltrata domanda in bollo al settore Comunale competente, nella quale devono essere precisati:
 - a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
se società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo, data di nascita e residenza del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale e partita IVA se già acquisita;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.5 del D.Lgs.114/98;
 - d) il settore o le specializzazioni merceologiche richiesti.
3. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta a mano al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'Ufficio Protocollo del Comune.
4. La domanda di rilascio si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, salve sospensioni del termine per integrazioni documentali richieste, sospensioni che non possono in ogni caso protrarsi per più di novanta giorni ulteriori;
5. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
6. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare il cambiamento di residenza al Comune in cui si è trasferito, il quale, entro trenta giorni, richiede al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione la documentazione relativa e provvede all'annotazione del cambio di residenza sull'autorizzazione, prendendo in carico l'intera posizione.
7. Il Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, nel caso di rilascio di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante a coloro che non sono ancora iscritti al registro delle imprese e senza posizione IVA, deve verificare che l'iscrizione e l'apertura avvengano entro sei mesi dal rilascio o dall'eventuale proroga di cui all'art. 24, comma 1, lett. a) del presente regolamento, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione prevista dal medesimo articolo.

Art. 29 – Modalità di esercizio del commercio itinerante –

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi fissi. Può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal Comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno

duecentocinquanta metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.

2. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
3. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante abilita alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale; abilita inoltre alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago con l'obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all'art.19 del D.Lgs.114/98 e con l'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo.

Art. 30 –Zone vietate al commercio itinerante-

1. Per motivi di tutela della viabilità, di sicurezza stradale e della circolazione, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato, in modo permanente o temporaneo, nelle aree pubbliche di seguito elencate:
 - a) **DIVIETO PERMANENTE:**
 - Strada Statale 14, tratto territorio Comunale;
 - Strada Provinciale 74, San Michele al Tagliamento – Bibione;
 - Strada Provinciale 75, Villanova – San Michele al Tagliamento;
 - Strada Provinciale 42, Eridana – San Michele al Tagliamento;
 - Via Pineda, strada d'accesso a Bibione;
 - Corso del Sole, strada d'accesso a Bibione con divieto di sosta su entrambi i lati;
 - Via Baseleghe, strada d'accesso a Bibione Pineda, priva di marciapiedi, stretta per un lungo tratto;
 - Via Marinella, strada di collegamento per Bibione, da un lato costeggiata da un canale privo di barriere e dall'altro da un percorso pedonale e ciclabile;
 - Su tutte le vie o piazze in cui con apposita ordinanza sia istituito il divieto di sosta, qualora l'esercizio del commercio sia svolto con l'uso di veicoli.
 - b) **DIVIETO TEMPORANEO DAL 1°APRILE AL 30 SETTEMBRE:**
 - Via Conciliazione, strada interessata da transito di veicoli con destinazione Bibione e viceversa quale percorso alternativo alla Provinciale 74;
 - Via Malamocco, strada molto stretta, inoltre interessata da transito di veicoli con destinazione Bibione e viceversa quale percorso alternativo alla Provinciale 74;
 - Tutto il comprensorio di Bibione con esclusione di : Via Capodistria, Via Pola, Via Pirano, Via del Mare, Via Isola d'Istria, Via Cittanova e Via del Faro.
2. I divieti all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, di cui al precedente comma 1, potranno essere modificati con deliberazione Giuntale qualora motivi di pubblico interesse lo rendano necessario.
3. In occasione di manifestazioni particolari e non ripetitive i divieti di cui al comma 1 possono essere derogati con determinazione del Responsabile del Settore Comunale competente, da emanarsi almeno dieci giorni prima della manifestazione.
4. Il divieto di cui al comma 1, punto b), del presente articolo, relativo al comprensorio di Bibione, non si applica alle aree demaniali marittime, sulle quali l'esercizio del commercio in forma itinerante è disciplinato dagli artt. 31, 32 e 33 del presente Regolamento.

Art. 31 – Linee guida per la disciplina del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime di Bibione -

1. Per le considerazioni e le finalità evidenziate nella relazione introduttiva del Piano, ai soli fini della disciplina del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime, il litorale di Bibione è suddiviso in quattro aree, risultanti dalla cartografia allegata al presente regolamento:
 - 1) Bibione Est (2784 ml. di fronte mare) (dal comprensorio di Faro Punta Tagliamento all'ideale prolungamento sull'arenile dell'asse mediano di Corso del Sole).
 - a) L'area demaniale di commercio denominata Bibione Est è, in varie parti, sottoposta a vincolo ambientale, ex D.Lgs.n.490/99, ed a vincolo idrogeologico, ex R.D. n.3267/23.
 - b) Parte della stessa area, inoltre, oltre ad essere stata classificata S.I.C. (Sito di Interesse Comunitario), risulta assoggettata alle disposizioni di vincolo contenute nel PTRC (Piano territoriale regionale di coordinamento).
 - c) Quest'ambito demaniale, peraltro, pur non essendo totalmente gravato da concessioni assentite ai privati per il mantenimento di stabilimenti balneari e di altre attività di diversa natura, e risultando, pertanto, in massima parte libero, è gravato da un fenomeno di ampia e profonda erosione che interessa il comprensorio del Faro, la Lama del Revellino e la zona antistante Piazzale Zenith. Sussiste pertanto il pubblico interesse ad assicurare, attraverso una regolamentazione dell'attività di ambulato, tanto nelle zone libere, quanto in quelle in parte già utilizzate da altri soggetti, un equilibrato ed ordinato svolgimento delle attività balneari.
 - 2) Bibione Centro (2305 ml. di fronte mare) (dall'ideale prolungamento sull'arenile dell'asse mediano di Corso del Sole all'ideale prolungamento sull'arenile dell'asse mediano di Viale della Serenissima).
 - a) L'area demaniale di commercio denominata Bibione Centro è, in varie parti, sottoposta a vincolo ambientale, ex D.Lgs.n.490/99, ed a vincolo idrogeologico, ex R.D. n.3267/23.
 - b) Quest'ambito demaniale risulta quasi totalmente gravato da concessioni assentite a privati per il mantenimento di stabilimenti balneari e di altre attività di diversa natura. Sussiste pertanto il pubblico interesse ad assicurare, attraverso una regolamentazione dell'attività di ambulato, un equilibrato ed ordinato svolgimento delle attività balneari.
 - 3) Lido del Sole (850 ml. di fronte mare) (dall'ideale prolungamento sull'arenile dell'asse mediano di Viale della Serenissima a Via del Bosco Canoro inclusa).
 - a) L'area demaniale di commercio denominata Lido del Sole è, in varie parti, sottoposta a vincolo ambientale, ex D.Lgs.n.490/99, ed a vincolo idrogeologico, ex R.D. n.3267/23.
 - b) Parte della stessa area, inoltre, oltre ad essere stata classificata S.I.C. (Sito di Interesse Comunitario), risulta assoggettata alle disposizioni di vincolo contenute nel P.T.R.C. (Piano territoriale regionale di coordinamento).
 - c) Quest'ambito demaniale risulta totalmente gravato da concessioni assentite a privati per il mantenimento di stabilimenti e di altre attività di diversa natura. Sussiste pertanto il pubblico interesse ad assicurare, attraverso una regolamentazione dell'attività di ambulato, un equilibrato ed ordinato svolgimento delle attività balneari.
 - 4) Bibione Pineda (3335 ml. di fronte mare) (da Via del Bosco Canoro esclusa al confine ovest denominato "Punta Capalonga").
 - a) L'area demaniale di commercio denominata Bibione Pineda è, in varie parti, sottoposta a vincolo ambientale ex D.lgs.n.490/99, ed a vincolo idrogeologico, ex D.R. n.3267/23.
 - b) Parte della stessa area, inoltre, oltre ad essere stata classificata S.I.C. (Sito di Interesse Comunitario), risulta assoggettata alle disposizioni di vincolo contenute nel PTP (Piano territoriale provinciale) e nel PTRC (Piano territoriale regionale di coordinamento).
 - c) Quest'ambito demaniale risulta totalmente gravato da concessioni assentite a privati per il mantenimento di stabilimenti balneari e di altre attività di diversa natura, sussiste pertanto il pubblico interesse ad assicurare, attraverso una regolamentazione dell'attività di ambulato, un equilibrato ed ordinato svolgimento delle attività balneari.

2. L'individuazione delle quattro aree demaniali indicate al comma precedente si presenta come la coerente proiezione verso l'arenile dell'analogo "zonizzazione" che disciplina le attività commerciali dell'entroterra Bibionese.
3. La suddetta "zonizzazione" sull'arenile delle aree demaniali di commercio è comunque indipendente dalla presenza di concessioni demaniali marittime assentite a soggetti privati lungo tutto il litorale di Bibione per il mantenimento di stabilimenti balneari e per lo svolgimento di altre attività di spiaggia.

Art. 32 – Esercizio del commercio itinerante sulle aree demaniali marittime –

1. L'esercizio del commercio itinerante è consentito su tutte le aree demaniali marittime di Bibione con i limiti e le modalità previsti dai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, dal successivo articolo 33, nonché dalle conseguenti determinazioni comunali.
2. L'esercizio del commercio itinerante è sempre vietato nelle aree in concessione demaniale marittima e nell'arenile destinato al libero transito avente una profondità minima dalla battigia di metri cinque, salva maggior profondità stabilita dal piano particolareggiato dell'arenile, in conformità alle disposizioni della Legge Regionale 4 novembre 2002, n.33.
3. L'attività deve essere esercitata senza l'uso di attrezzature fisse, mezzi nautici o veicoli, utilizzando banchi mobili a trazione elettrica o a mano aventi le seguenti dimensioni: lunghezza massima cm.250, larghezza massima con eventuali pedane aperte cm.200 e altezza massima cm.280. E' tollerata una maggiore apertura rispetto all'ingombro massimo del mezzo di cm.100 per lato per l'installazione di strutture protettive dal sole.
4. L'attività di vendita deve esercitarsi in conformità a quanto prescritto dall'art.29, commi 1 e 2, del presente regolamento sul commercio su aree pubbliche in forma itinerante.
5. L'attività commerciale deve essere esercitata senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza limitazione o pregiudizio per le attività balneari.

Art.33 – Procedure per il rilascio del nulla osta per l'esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali marittime –

1. Gli operatori che intendono esercitare il commercio itinerante sulle aree demaniali marittime devono essere provvisti dell'autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale e del nulla osta da parte dell'Ufficio Comunale territorialmente competente che stabilisce le condizioni e le modalità per l'accesso alle aree predette.
2. Atteso quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 633 del 14 marzo 2003 e relativi allegati, entro il 31 gennaio di ciascun anno la Giunta Comunale, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, nonché la competente Commissione Consiliare e i Capigruppo Consiliari, determina il numero di titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica da ammettere all'esercizio del commercio itinerante su area demaniale, suddivisi per tipologie merceologiche ed aree demaniali.
3. Il Responsabile del settore rende noto quanto deliberato dalla Giunta Comunale, mediante affissione di avviso pubblico all'Albo Pretorio e alla porta dell'Ufficio Comunale competente.
4. Gli operatori interessati inviano le domande fra il 1° febbraio e il 15 marzo successivo. Il Responsabile del settore, entro il 30 aprile successivo, rilascia il nulla osta ai richiedenti, che risultano in possesso dei requisiti, in conformità alla graduatoria stilata per ciascun settore

merceologico e per il numero di nulla osta stabilito dalla Giunta Comunale, con i criteri di seguito indicati:

- a) maggior numero di presenze sull'area demaniale marittima di Bibione. Il numero di presenze è determinato computando il numero di autorizzazioni/nulla osta afferenti l'area rilasciati al richiedente negli anni precedenti alla domanda;
 - b) a parità di numero di presenze, maggior anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) in caso di ulteriore parità, ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Nel rispetto della graduatoria di cui al comma 4, gli operatori scelgono l'area demaniale in cui esercitare il commercio itinerante, comunicando tale scelta all' Ufficio Comunale competente con le modalità indicate nella nota di accoglimento della domanda di rilascio del prescritto nulla osta.
6. Le domande di cui al comma 4 devono essere inoltrate in bollo e devono contenere i seguenti dati :
- a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza;
se società di persone: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo, data di nascita e residenza del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale e partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.5 del D.Lgs.114/98;
 - d) il settore o le specializzazioni merceologiche richiesti;
 - e) gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
7. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dalla data di spedizione. In caso di consegna diretta a mano al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'Ufficio Protocollo del Comune.
8. Il nullaosta ha validità per il solo periodo in esso indicato.
9. E' vietata la vendita di prodotti non compresi nel nulla osta.
10. Il subingresso, per atto tra vivi o a causa di morte, nella titolarità dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche comporta l'acquisizione dei diritti riconosciuti in capo al cedente.

TITOLO V POSTEGGI ISOLATI

Art. 34 – Posteggi isolati –

1. I posteggi isolati sono individuati con la stessa delibera di Consiglio Comunale con cui si individuano le aree pubbliche da adibire al commercio nel Comune.
2. I posteggi si distinguono in annuali e stagionali e sono unicamente a merceologia esclusiva.
3. L'occupazione di suolo pubblico e l'esercizio dell'attività possono avvenire mediante utilizzo di una struttura stabile, di un negozio mobile e di un banco temporaneo di vendita, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari relativamente al settore alimentare.
4. L'operatore su area pubblica autorizzato allo svolgimento dell'attività mediante l'utilizzo del solo banco di vendita è tenuto al rispetto delle seguenti modalità di esercizio :
 - a) il banco non può superare le dimensioni del posteggio ;
 - b) l'esposizione della merce è consentita sui banchi di vendita, su carrelli fissi o mobili o altri contenitori in aggiunta al banco di vendita purché collocati all'interno del posteggio;
5. Al termine del periodo di concessione le strutture mobili di vendita devono essere rimosse dal suolo ove insistono, pena la revoca della concessione;
6. In caso di struttura stabile la forma e l'arredo devono essere concordate ed autorizzate dal competente Ufficio Comunale.
7. Le disposizioni stabilite per i mercati di cui al precedente Titolo II valgono, in quanto applicabili, anche per la gestione dei posteggi isolati.

TITOLO VI AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 35 – Modalità di rilascio delle autorizzazioni temporanee –

1. In occasione di sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone il Responsabile del Settore competente rilascia autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee, con efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione, esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art.5 del D.Lgs. 114/98.
2. Le manifestazioni tenute su aree demaniali marittime in forza di un atto concessorio di durata non superiore a dieci giorni, eventualmente rinnovabile per una sola volta nell'arco della stessa stagione, si intendono straordinarie.
3. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi individuati con apposito provvedimento relativo alla manifestazione in questione sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine:
 - a) maggior numero di presenze effettive alla medesima manifestazione, confermando il posteggio già occupato nella precedente edizione per quanto possibile;
 - b) maggior anzianità dell'autorizzazione. Per determinare l'anzianità dell'autorizzazione occorre risalire alla data di rilascio del titolo originario. Qualora l'Ufficio competente non disponga della documentazione necessaria, è onere del richiedente provare l'anzianità dell'autorizzazione di cui è titolare tramite la produzione di idonea documentazione attestante l'esistenza di un'anzianità diversa da quella agli atti dell'Amministrazione comunale.
 - c) maggior anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
4. La mancata presenza per una sola volta alla medesima manifestazione comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per i motivi previsti al precedente art.19.
5. Le richieste di assegnazione dei posteggi devono pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, pena il mancato accoglimento. Per la stessa manifestazione non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta
6. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinare all'esercizio delle attività, così come le dimensioni e le merceologie ammesse, sono stabilite dal Responsabile del Settore competente compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della redazione di appositi progetti o dall'approvazione di quelli presentati da soggetti terzi o dalla stipula di convenzioni.
7. Nel caso in cui la manifestazione sia effettuata a cura di associazioni, comitati o enti, i quali intendano assumere anche l'organizzazione collaterale relativa alle attività di commercio su aree pubbliche, o nel caso si tratti di mostra-mercato, sarà onere delle stesse presentare le richieste di autorizzazione per i posteggi; tali richieste dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione. Le assegnazioni dei posteggi ed in generale la gestione dell'evento saranno a cura degli organizzatori.

TITOLO VII MERCATINI DELL'ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

Art. 36 - Disposizioni di carattere generale - Mercatini dell'antiquariato e del collezionismo -

1. Ai mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. f) del presente regolamento, partecipano gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale e ad essi si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche con posteggio.
2. Ai mercatini di cui al comma 1 possono partecipare anche operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale e che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.
3. Gli operatori non professionali di cui al comma 2 partecipano ai mercatini fino ad un massimo di sei volte all'anno.
4. Agli operatori di cui al comma 2 non è richiesta l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio; gli stessi devono osservare le seguenti disposizioni:
 - a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità e la fotografia dell'operatore nonché sei appositi spazi per la vidimazione. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita; è rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore non professionale, per non più di una volta nell'anno solare dal Responsabile del competente ufficio del Comune di residenza, che conserva un apposito elenco. Per i residenti in Comuni al di fuori del Veneto è competente il Comune di Venezia;
 - b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartellino;
 - c) vendere beni di valore non superiore ciascuno a € 258, 23; tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta Regionale sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita.
5. I Comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo sono tenuti a:
 - a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui ai commi 1 e 2 partecipanti a tali manifestazioni;
 - b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4 lettera a);
 - c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.

Art. 37 - Istituzione del Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo -

1. L'istituzione dei mercatini dell'antiquariato o del collezionismo e i relativi regolamenti sono deliberati dalla Giunta Comunale che, con il medesimo provvedimento, individua le aree di svolgimento, il numero - che non può essere inferiore a 30 - e le dimensioni dei posteggi, precisando quali siano destinati ad operatori professionali ed, eventualmente, agli operatori non professionali (c.d. hobbisti). I posteggi destinati agli operatori non professionali non possono superare il numero destinato agli operatori professionali e non possono avere una dimensione superiore a 12 mq.
2. Il mercatino dell'antiquariato e del collezionismo deve ottenere il riconoscimento con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente.
3. La Giunta Comunale può stabilire che il mercatino abbia ad oggetto anche solo alcune delle specializzazioni merceologiche indicate nell'art.2, comma 1, lett. f) del presente atto.

4. I giorni fissati per lo svolgimento del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo non possono coincidere con i giorni in cui si svolgono altri mercatini dell'antiquariato e del collezionismo, qualora la distanza tra i due mercati sia minore di 20 chilometri.

Art. 38 – Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo sperimentale –

1. La Giunta Comunale prima di istituire un mercatino dell'antiquariato e del collezionismo può verificare il possibile successo dell'iniziativa attraverso l'organizzazione di un mercatino sperimentale che non può avere una durata complessivamente superiore a tre giornate e non può essere ripetuto nei tre anni successivi.
2. Gli operatori professionali partecipanti, ai quali viene rilasciata un'autorizzazione temporanea in presenza dei requisiti soggettivi, non maturano alcuna anzianità di presenza per l'assegnazione di posteggio in caso di trasformazione a mercato definitivo.

Art. 39 – Gestione del mercatino dell'antiquariato e del collezionismo –

1. Il Comune può affidare la gestione dei mercatini a soggetti privati o ad associazioni di categoria con le forme previste dall'art. 113 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazione.
2. La convenzione disciplina i rapporti negoziali tra Comune e soggetto gestore e deve comunque riportare, in maniera analitica, i compiti spettanti al soggetto gestore e l'impegno dello stesso al rispetto delle norme vigenti relative alla disciplina dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo. Essa deve, altresì, prevedere i casi, i tempi e le modalità della revoca della convenzione medesima, ivi compreso l'eventuale risarcimento del danno.
3. Spetta comunque al Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, anche nell'ipotesi di gestione del mercatino affidato a terzi:
 - a) il rilascio delle autorizzazioni amministrative per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio;
 - b) il rilascio del tesserino per gli operatori non professionali di cui al precedente art. 36, comma 4, lett. a);
4. L'attività di controllo e, in particolare, la timbratura ai c.d. *hobbisti* del cartellino di partecipazione e dell'elenco della merce posta in vendita è assolta dall'organo di Polizia Municipale.

TITOLO VIII MONITORAGGIO

Art. 40 – Monitoraggio del commercio su aree pubbliche -

1. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'art.6, comma 1, lettera g) del D.Lgs.114/98 ed in armonia con quanto previsto dalla L.R. 37/99, i Comuni trasmettono, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla Regione e alla Camera di Commercio territorialmente competente, l'elenco dei provvedimenti autorizzati emessi e di quelli cessati, distinti per tipologia a) e per tipologia b) e per settore alimentare e non alimentare. Nell'ipotesi di autorizzazione per il commercio in forma itinerante il subingresso viene considerato cessazione di autorizzazione per il Comune del cedente e rilascio di nuovo titolo autorizzatorio per quello del cessionario, ove diversi. Analogamente, nel caso di cambio di residenza o di sede, ai fini del computo, vi sarà cessazione per il Comune dal quale il soggetto trasferisce la residenza o la sede e nuova autorizzazione per il Comune in cui il soggetto fissa la nuova residenza o sede e che provvede all'annotazione del cambio di residenza sull'autorizzazione, prendendo quindi in carico l'intera posizione.
2. Entro il 15 ottobre di ogni anno i Comuni inviano alla Regione, al fine della predisposizione di un calendario regionale dei mercati, una comunicazione che riporti per ogni mercato o per i posteggi isolati:
 - a) dati identificativi, luogo e denominazione;
 - b) giorno di svolgimento;
 - c) settori merceologici con rispettivo numero di posteggi;
 - d) orario di vendita;
 - e) numero dei posteggi riservati agli agricoltori;
 - f) servizi di mercato;
 - g) i dati delle autorizzazioni itineranti concesse dal comune;
 - h) ogni ulteriore elemento utile riguardante la situazione del commercio su aree pubbliche nel proprio territorio.
3. Non è necessaria la comunicazione annuale qualora i dati già comunicati non abbiano subito variazioni nell'anno.

TITOLO IX SANZIONI

Art. 41 – Sanzioni –

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114, da altre leggi o regolamenti generali, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, come previsto dal Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 134 del 19.03.2003.

TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 42 – Norme transitorie –

1. Per l'anno 2004 il calendario annuale dei mercati di cui al precedente articolo 9 verrà predisposto entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello presente regolamento.
2. In via transitoria, nei posteggi destinati al settore alimentare nei quali non si è completata l'installazione del punto di fornitura di energia elettrica, è consentito l'uso di generatori fino al completamento dei lavori.

Art. 43 – Abrogazione –

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni altra disposizione comunale vigente in materia di commercio su aree pubbliche sia a posto fisso che in forma itinerante.

Art. 44 – Entrata in vigore –

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie.

Il presente verbale di deliberazione in data 30/01/2004 n. 3 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Sergio Bornancin

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Carmela Gerardi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 04 FEB. 2004 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi - N. 240 Reg. pubbl. ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Carmela Gerardi

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

San Michele al Tagliamento, li 04 FEB. 2004



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Carmela Gerardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 16 FEB. 2004



IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Carmela Gerardi
